

LEGISLAZIONE(2)

Adriana Fransus

L'O.M. 19.12.1992 al paragrafo 10 recita così: "I docenti utilizzati per la realizzazione delle forme di integrazione e sostegno a favore di alunni portatori di handicap, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4-8-1977, n.517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge del 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta."

A questo proposito riportiamo il parere di un insegnante di sostegno in servizio nella scuola media.

La nuova normativa sopra riportata comporta a nostro avviso un positivo cambiamento nello stato giuridico per gli insegnanti di sostegno in servizio nella Scuola Media.

Essa infatti li toglie da una situazione di marginalità, vissuta soprattutto all'interno del Consiglio di Classe; non sono rari i casi in cui il docente, subito dopo l'analisi del "proprio" alunno, poteva ritenersi libero e autorizzato a lasciare la riunione.

Questa situazione, che dimostra chiaramente quanto poco era considerata la presenza del docente aggiunto e quanto "grande" era la visione dicotonica alunno portatore di handicap e gruppo classe, ha avuto una positiva svolta decisiva con l'O.M. 19.12.1992.

In seguito ad alcuni chiarimenti richiesti da presidi e docenti di scuole medie a tale proposito, la Sovraintendente Bertiglia faceva pervenire una risposta in data 9 giugno 1994 nella quale si ribadiva che "...i docenti di sostegno, che operano quali membri dei Consigli di classe e che sono assegnati alle classi per la didattica integrativa, partecipano a pieno titolo alla valutazione di tutti gli allievi..."

Il ribadire questi due importanti funzioni che possono essere assunte in classe con gli studenti e nel consiglio di classe con i colleghi, può portare ad un significativo cambiamento nel modo di vivere il ruolo stesso di docente di sostegno.

Egli dovrà in primo luogo tenere sempre presente che il suo compito principale e fondamentale all'interno della scuola in cui presta servizio è quello di sostenere e aiutare l'inserimento dell'alunno portatore di handicap che gli è stato assegnato. In più potrà non solo rivendicare il diritto di valutare anche il resto della classe, ma sopratutto potrà partecipare all'intero processo formativo della stessa.

Inserendosi in tale processo che prevede fasi come la programmazione, l'elaborazione di materiale, la verifica e la valutazione egli potrà costituire una effettiva "risorsa in più" nella classe. Egli potrà diventare una figura di collegamento e di mediazione tra gli insegnanti titolari e gli alunni della classe; succede a volte, tra l'altro, che le ore trascorse in aula dall'insegnante aggiunto superano di gran lunga quelle di ogni altro insegnante.

- Potrà conoscere gli alunni della classe osservandoli dal punto di vista sociale e affettivo; avendo più tempo per stare con loro potrà osservarne l'atteggiamento verso le attività scolastiche, la tolleranza alle frustrazioni e la modalità di superamento delle difficoltà, la capacità di relazione con gli altri, ecc...

- Per poter conoscere la classe anche dal punto di vista del "profitto", potrà programmare, elaborare e verificare almeno con alcuni titolari il contenuto delle discipline didattiche. Ciò avviene già normalmente riguardo alle attività specifiche predisposte per una effettiva integrazione dell'alunno portatore di handicap; per facilitare il lavoro, si potrebbe iniziare questa collaborazione partendo dall'ambito della propria disciplina di abilitazione, in cui ha maggiori strumenti di analisi e di intervento.

Concludendo, possiamo dire che solo se avrà realizzato nei fatti, attraverso una presenza consapevole, attiva e competente la propria funzione di sostegno alla classe, il docente aggiunto potrà poi esercitare a pieno titolo il proprio diritto di "promuovere" o meno gli alunni della classe in sede di valutazione finale.

Solo così questo atto non risulterà avulso dal suo corretto contesto educativo.

Inoltre l'ampliamento in quest'ottica della funzione del docente di sostegno potrà aiutare l'insegnante stesso a trovare diverse motivazioni per svolgere in modo più gratificante il proprio lavoro con l'alunno portatore di handicap. Sarà certamente più semplice trovare le occasioni per inserirlo meglio nel gruppo dei compagni in vista di una futura integrazione nel sociale.

Non è certamente piacevole né tantomeno produttivo chiudersi in un rapporto esclusivo e totalizzante "ragazzo portatore di handicap + insegnante aggiunto".